



TRIBUNALE FEDERALE

Decisione N°5/ s.s. 2020-2021

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Enzo Paolini	Presidente
Avv. Marco Lupo	Componente
Avv. Andrea Rossi	Componente

riunito in Camera di Consiglio il giorno 18.2.2021 per decidere sul ricorso promosso da BORTOLATO ROBERTO avverso il provvedimento con il quale la Commissione verifica poteri della FIR ha giudicato inammissibile la sua candidatura a Consigliere; Visto il regolamento CONI per l'impugnazione delle candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive;

Letto il ricorso e ritenuto tempestivo;

Visto l'articolo 12 del Regolamento Organico;

Visti gli articoli 39-40-41 dello Statuto Federale;

Vista la regolarità della convocazione del ricorrente in Camera di Consiglio;

preso atto della partecipazione all'udienza dell'Ufficio di Procura, debitamente convocato;

sentite brevemente le integrazioni adottate dalle parti, emette la seguente

DECISIONE

redatta in forma sintetica.

Questo Collegio, rilevata l'eccezione pregiudiziale avanzata dalla Procura relativamente alla mancanza dello ius postulandi in capo al difensore di parte ricorrente, la rigetta ritenendo, viceversa accoglibile l'invocazione del difensore relativamente all'art. 182 cpc. Ciò, sia per lo specifico richiamo, in caso di difetto di regolamento alle regole contenute nel codice di procedura civile, sia, perché, questo Tribunale, ritiene il richiamo procedurale conferente ed applicabile al caso in esame.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

Pertanto, atteso che il ricorrente, a fronte delle eccezioni della Procura, ha sanato la propria posizione ben prima dell'odierna udienza, questo Tribunale, in coerente applicazione della giurisprudenza maggioritaria (ex pluribus Cass. 23940/19), non ritiene necessario rinviare la causa con termine per la regolarizzazione ex tunc della richiamata procura alle liti.

Ciò premesso, il ricorso nel merito appare, però, infondato.

Infatti gli obblighi documentali e temporali, contenuti nell'art. 12 del regolamento Organico della F.I.R., impongono il rispetto degli stessi a pena di inammissibilità della candidatura. (Cfr. art. 12 R.O.) Peraltro, non risulta nel corpo del ricorso prova documentale, ovvero copia della richiesta congruamente antecedente del certificato penale generale, che possa in qualche modo supportare e/o giustificare l'invocata causa ostantiva al recupero per tempo del certificato penale generale

PQM

Il Tribunale in composizione Collegiale rigetta il ricorso.-

Tribunale Federale
Il Segretario

Barbara Zicchiari

Il Presidente del Tribunale federale

Avv. Enzo Paolini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL

19/02/2021

PUBBLICATA

IL

19/02/2021

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it